



DELIBERAZIONE N°

412

SEDUTA DEL

31 MAR. 2015

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo
Rurale Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio

DIPARTIMENTO

OGGETTO Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico- RD 3267/23 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani". Legge regionale 10 novembre 1998 n.42 "Norme in materia forestale, art.16 comma 2.

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore

POIITICHE AGRICOLE E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno **31 MAR. 2015** alle ore **15,00** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA	Presidente	X
2.	Flavia FRANCONI	Vice Presidente	X
3.	Aldo BERLINGUER	Componente	X
4.	Raffaele LIBERALI	Componente	X
5.	Michele OTTATI	Componente	X

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

PROT. 32
DATA 16 MAR 2015
UFF. FOREST.

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **6** pagine compreso il frontespizio
e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☒ integrale ☐ per estratto

- VISTA** la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e ss. mm. ii., recante: *"Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale"*;
- VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, avente ad oggetto: *"Individuazione degli atti di competenza della Giunta"*;
- VISTA** la Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34 avente ad oggetto: *"Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata"*;
- VISTO** il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni"*;
- VISTA** la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 *"Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa"*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31 recante: *"Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2011, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i."*;
- VISTA** la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto: *"Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale"* successivamente modificata con la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014;
- VISTA** la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, avente ad oggetto: *"Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Modifica parziale DGR 227/14" con cui sono state individuate le aree di attività dei Dipartimenti "presidenza", "Programmazione e Finanze" e "Politiche di sviluppo"*;
- VISTA** la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014, avente ad oggetto: *"Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati"*;
- VISTA** la D.G.R. n. 695 del 10 giugno 2014 con la quale è stato conferito al dott. Vincenzo Sigillito l'incarico di direzione dell'Ufficio "dell'Ufficio Foreste e tutela del Territorio" ed *ad interim* quello della direzione dell'Ufficio Monitoraggio, Sistemi Informativi, Banche Dati, Supporto alla Programmazione
- VISTO** il RDL 30 dicembre 1923 n.3267 *"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"* ed in particolare **gli art. 1,7,8,9** contenenti le finalità e la disciplina riprese dalle disposizioni *de quibus* nonché la procedura autorizzativa per qualsivoglia superficie perimetrata a vincolo idrogeologico

- VISTO** il RD 16 maggio 1926 n.1126 *"Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923 n.3267 concernente il riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"*
- VISTE** le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della provincia di Potenza
- VISTA** la L.R 27 marzo 1979 n.12 e ss.mm.ii *"La coltivazione di cave e torbiere nel territorio"*
- VISTA** L.N 28 gennaio 1985 n.47 *"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia Sanzioni amministrative e penali"*
- VISTA** la legge 18 maggio 1989 n.183 *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*
- VISTI** I Piani di Bacino distrettuali delle Autorità di Bacino di Basilicata, di Campania e di Puglia attualizzati
- VISTA** la L.R. 28 giugno 1994 n. 28 ss.mm.ii *"Individuazione, classificazione, istituzione tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata"*
- VISTA** la L.R 10 novembre 1998 n.42 *"Norme in materia forestale"*
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n 163 *"Codice degli appalti pubblici"*
- VISTE** le DD.GG.RR. del 23 dicembre 2010 n. 2118 *"Mappatura e caratterizzazione delle aree del territorio regionale con presenza di litologie potenzialmente contenenti amianto: primi indirizzi per la mitigazione del rischio di esposizione alle fibre aereodisperse"* e 29 novembre 2011 n.1743 *"Approvazione dei criteri per l'autorizzazione di attività interferenti con suolo e sottosuolo nelle aree con presenza di rocce potenzialmente contenenti amianto e per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle suddette aree e degli inerti estratti dagli alvei fluviali"*
- VISTO** il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione opere pubbliche"*
- CONSIDERATO** che l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, tra i compiti e le funzioni di cui alla declaratoria approvata con la DGR 10 giugno 2014 n.694, ha la responsabilità della materia "Demani e Vincoli" attraverso:
1. istruttoria e verifiche finalizzate al riordino e alla tutela del vincolo idrogeologico -RDL 30 dicembre 1923 n. 3267-;
 2. rilascio delle autorizzazioni relative alle trasformazioni culturali;
 3. cambi di destinazione d'uso dei suoli sottoposti a vincolo idrogeologico.
- CONSIDERATO** che con la legge regionale 10 novembre 1998 n.42 *"norme in materia forestale"*, inter alia, al comma 2 lett.f art 4 recita: *"restano di competenza regionale le azioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento generale, nonché la verifica sulla progettazione degli interventi ed in particolare: il rilascio*

delle autorizzazioni relative alle trasformazioni colturali, ai cambi di destinazione d'uso, sia temporanea che permanente dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché all'esercizio del pascolo"

PRESO ATTO della cartografia redatta dal Corpo Forestale dello Stato in allegato al R.D.16 maggio 1926. n.1126 relativamente alla perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del RD. 30 dicembre 1923 n. 3267;

PRESO ATTO altresì, che sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i boschi, anche se non perimetrati dalla cartografia di cui al punto precedente così come disposto dalla legge regionale 10 novembre 1998 n.42 "*Norme in materia forestale*" art.16 comma 4

PRESO ATTO delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per le provincie di Matera e Potenza redatte a seguito di quanto prescritto dal R.D.16 maggio 1926. n.1126 art. 19 commi A,B,C,D,E;

CONSIDERATO che il RD di cui al punto precedente, *inter alia*, da facoltà a chiunque intenda esercitare movimenti terreno non diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi attraverso una semplice dichiarazione di inizio lavori;

VISTO in particolare, l'art 16 della ^{L.R.} 10 novembre 1998 n.42 "*Norme in materia forestale*" che al comma 2 prescrive l'emanazione di apposite disposizioni circa le autorizzazioni che attengono alle trasformazioni colturali o ai cambi di destinazione d'uso, sia temporaneo che permanente, dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della succitata legge;

DATO, ALTRESI ATTO che in attesa di un aggiornamento della perimetrazione delle aree a vincolo idrogeologico così come previsto dalla legge regionale di cui al punto precedente art 16 comma 1, risulta necessario regolamentare l'iter procedurale amministrativo della disciplina del vincolo idrogeologico nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle procedure, senza perdere l'efficacia e la qualità della tutela esercitata sul territorio attuando forme di correzione e razionalizzazione di natura progettuale e procedurale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Su proposta del dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

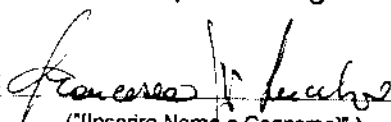
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, l'allegato documento "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico" ai sensi della legge regionale 10 novembre 1998 n.42 "*Norme in materia forestale*"

che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale

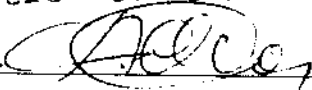
3. di stabilire una semplificazione dell'iter procedurale amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni a vincolo idrogeologico attraverso due direttrici procedurali commisurate alla effettiva dimensione e conseguente impatto sull'equilibrio geomorfologico delle opere:
 - a) opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e di trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino grosse movimentazioni terreno e/o modifichino il regime delle acque, soggette all'autorizzazione prevista dagli art.7,8,9 del RDL 30 dicembre 1923 n. 3267 ed alla produzione documentale di cui all'art 3 delle allegate disposizioni;
 - b) opere di piccola entità che comportano modesti movimenti terreno, soggette alla presentazione di una comunicazione di inizio lavori secondo le modalità di cui all'art.11 delle allegate disposizioni;
4. di stabilire che l'Ufficio Foreste e tutela del Territorio . provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul portale regionale www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE


("Inserire Nome e Cognome")

DR.559 FRANCESCA DI LUCENZO

IL RESPONSABILE P.O.


GEOR. ANTONIO BLITA

IL DIRIGENTE


Dott. Vincenzo SIGILLITO

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Nolle

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 2 - 4 - 15
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Longo

**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

(Ufficio Foreste e Tutela del Territorio)

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI VINCOLO IDROGEOLOGICO**

Dot. Vincenzo SIGILLITO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned over the printed name.



INDICE

- Art.1 - Ambito di applicazione
- Art.2- Criteri di attuazione interventi e indicazione sulle tecniche costruttive
- Art.3- Procedura autorizzativa e documentazione progettuale
- Art.4 Corografia
- Art.5 Inquadramento morfo-topografico
- Art.6 Planimetria catastale
- Art 7 Progetto esecutivo
- Art 8 Relazione generale
- Art 9 Elaborati grafici di progetto
- Art.10 Relazione geologica
- Art 11 Movimento terreno RD 16 maggio 1926 art 20 –Dichiarazione inizio lavori
- Art 12 Dichiarazione di inizio attività e documentazione a corredo dell' istanza
- Art. 13 Documentazione a corredo della dichiarazione di inizio lavori
- Art 14 sanatorie e condoni edilizi
- Art. 15 Aree protette
- Art 16 Proroga autorizzazione
- Art 17 Rinnovo autorizzazione
- Art. 18 Procedimento amministrativo
- Art. 19 Tempi del procedimento
- Art 20 Normativa di riferimento

**Art.1****Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni, in osservanza a quanto previsto dalla legge 10 novembre 1998 n.42 e ss.mm.ii, disciplinano il procedimento amministrativo relativo allo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza della Regione ai sensi del DPR n.11 del 15 gennaio 1972 *"Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici"* e del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 art. 69, *"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382"* in materia di vincolo idrogeologico di cui al RDL 30 dicembre 1923 n.3267 e suo regolamento attuativo RD 16 maggio 1926 n.1126.

In particolare l'iter procedurale amministrativo esplicitato di seguito regola la materia autorizzativa relativa a qualsivoglia movimento terreno attinente le trasformazioni colturali, l'esercizio del pascolo, i cambi di destinazione d'uso sia temporanei che permanenti dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per i quali l'autorizzazione e/o nulla osta ad operare è rilasciata dalla Regione Basilicata-Ufficio Foreste e Tutela del Territorio- ai sensi legge 10 novembre 1998 n.42 art.4 comma 2 lett.f

Gli interventi in ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente, senza alterare in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui vengono inseriti in modo da arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando allo stesso tempo i valori paesaggistici dell'ambiente e dell'assetto geostrutturale del territorio



Art.2

Criteri di attuazione interventi e indicazione sulle tecniche costruttive

Per gli scopi e le finalità del vincolo idrogeologico, oltre alla documentazione progettuale da produrre è necessario fornire precise indicazioni sulle tecniche costruttive da utilizzare, così da conciliare, laddove le caratteristiche del suolo lo permettano, l'integrazione tra interventi a basso impatto ambientale e la stabilità dei versanti.

Per la sistemazione dei corsi d'acqua, delle sponde, dei versanti, e nelle opere di sistemazione in generale, laddove possibile si deve ricorrere alle sottoelencate tecniche di ingegneria naturalistica:

1. inerbimento (a secco, idrosemina, con coltre protettiva, con tappeti erbosi)-messa a dimora di specie aroustive o arboree - gradonate con talee o piantine - cordonata - viminata o graticciata- fascinata - copertura con astoni - grata in legname con talee - palizzata in legname con talee;
2. muro di sostegno in legname rinverdito - muro di sostegno in elementi prefabbricati in calcestruzzo e legname rinverdito - muro di sostegno con armatura metallica (terre rinforzate e rinverdite);
3. drenaggi con fasciame vivo - canaletta in legname e pietrame;
4. sistemazione con griglie, reti o tessuti in materiale sintetico (a funzione antierosiva o di sostegno);
5. terre rinforzate - sistemazione con reti o stuoie in materiale biodegradabile - taglio selettivo.

Altresì alcune di tali tecniche potranno essere anche utilizzate per garantire una maggiore durata e protezione delle opere *in grigio* di consolidamento tradizionali di versanti e scarpate, inserendosi egregiamente nel contesto paesaggistico.



Nel caso di interventi di manutenzione di opere esistenti si dovrà cercare, per quanto possibile, di sostituire e/o integrare i manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai criteri dell'ingegneria naturalistica, garantendo così la minimizzazione dell'impatto ambientale.

Nel complesso, si ribadisce, per tutte le altre opere da realizzare, le scelte progettuali, dovranno prevedere interventi a basso impatto ambientale, capaci di ridurre al minimo le modifiche al regime idrogeologico preesistente con particolare attenzione alle caratteristiche geotecniche dei suoli e alla stabilità dei terreni interessati nonché alla natura agro-forestale del soprassuolo.

Art 3

Procedura autorizzativa e documentazione progettuale

Tutti i soggetti, pubblici o privati, che intendono effettuare nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico movimenti di terreno, nonché, qualsiasi attività che comporti cambiamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi, devono inoltrare formale richiesta di autorizzazione alla Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale-Ufficio Foreste e Tutela del Territorio -Via Vincenzo Verrastro 10, 85100 Potenza-;

Le istanze, con in allegato relativa documentazione tecnica progettuale in n.4 copie di cui una in formato digitale, devono essere presentate al Sindaco del Comune territorialmente competente, in bollo, a firma del proprietario e/o dell'avente titolo del terreno o del manufatto oggetto di intervento.

Il Comune ne curerà l'affissione per giorni 15 ai sensi del R.D.16 maggio 1926 n. 1126, art. 21 all'Albo Pretorio e insieme alla "relata di avvenuta pubblicazione", trasmetterà n.3 copie di cui una in formato digitale a Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio Via V. Verrastro, 10 85100 Potenza", per i seguiti di competenza.



La documentazione allegata, adeguatamente sviluppata in funzione della rilevanza dell'intervento stesso, delle modifiche indotte al regime idrogeologico, della natura geologica dei terreni interessati e della natura agro-forestale del soprassuolo, oltre a descrivere le caratteristiche proprie dell'intervento, deve dettagliatamente documentare lo stato dei luoghi circostanti in un congruo intorno, di estensione proporzionale all'opera e suo impatto relativo, e le interferenze dell'opera sui luoghi predetti attraverso:

1. **Corografia** scala 1:25.000 con l'indicazione dell'area di intervento;
2. **Inquadramento morfo-topografico** dell'area di sedime su carta tecnica regionale in scala 1:5.000; con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere;
1. **planimetria catastale** in scala 1:2.000 o 1:4.000 con indicazione dei fogli e delle particelle catastali interessate e ubicazione puntuale delle opere e/o interventi che si intendono eseguire;
2. **progetto definitivo** (relazione tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni e profili del terreno in scala adeguata "ante e post operam", relazione geologica di cui alle N.T.C. vigenti e s.m.i. a supporto della fattibilità del progetto, relazioni specialistiche di settore);
3. **dichiarazione asseverata** del tecnico abilitato firmatario del progetto attestante la conformità dell'intervento alla normativa dello strumento urbanistico comunale;
4. **stima precisa della volumetria di suolo movimentata in scavo e riporto**, modalità di smaltimento e/o sistemazione del materiale di risulta, impianti, ecc., in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. previa individuazione cartografica di apposite aree di stoccaggio;
5. **Valutazione/interferenza dell'intervento sulla circolazione idrica** generale e modifiche imposte dall'opera sulla medesima con rappresentazione grafica dei presidi preposti alla raccolta e canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale e/o di deflusso;
6. **documentazione fotografica** dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.



Tale specifica progettuale, prodotta in n.4 copie di cui n.1 a colori, dovrà essere corredata della indicazione planimetrica dei punti di ripresa;

7. **titolo di proprietà** in forma di atto notarile in copia o autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 o di delibera comunale di assegnazione dell'area in caso di cooperative o consorzi, o ancora delega notarile nel caso di proprietari cedenti diritti (diritto di superficie per gli impianti eolici, fotovoltaici);
In caso di possesso o detenzione dovranno essere presentati: titolo di possesso o detenzione e atto di assenso del proprietario dell'immobile alla presentazione dell'istanza;
Per le opere pubbliche le Amministrazioni dovranno produrre **l'atto ufficiale di approvazione del progetto** dei lavori di cui si chiede l'autorizzazione e/o titolarità all'esecuzione delle opere di che trattasi;
8. **nulla osta ente parco** ai sensi della L.R 28.06.1994 n. 28 art.22 comma 2 e ss.mm.i;
9. **relata di avvenuta pubblicazione** resa ai sensi del RD 16 maggio 1926 n. 1126 art 21, per n. 15 gg, presso l'albo del Comune dove insiste il fondo per le opere di nuova realizzazione nonché per qualsivoglia variante in corso d'opera e non, rispetto a lavori precedentemente autorizzati;
10. **parere di compatibilità al PAI** qualora l'area di sedime rientri e/o coincida con quelle cartografate e perimetrate dall'autorità di Bacino competente per territorio;
11. **dichiarazione del geologo** ai fini del rilascio di autorizzazioni per attività interferenti con suolo e sottosuolo ricadenti nei territori interessati dalla presenza di rocce potenzialmente contenenti amianto naturale ai sensi delle DD.GG.RR. del 23 dicembre 2010 n. 2118 e 29 novembre 2011 n.1743;



Art 4

Corografia

La carta corografica redatta in scala non inferiore a 1:25.000 dovrà contenere le informazioni utili all'individuazione dell'area oggetto di studio in un contesto geografico sufficientemente ampio e proporzionato all'entità delle opere.

Art.5

Inquadramento morfo-topografico

Planimetria a curve di livello, in scala non inferiore 1:5.000, al fine di valutare l'assetto morfotopografico e le pendenze in atto e i connessi eventuali rischi potenziali delle opere da realizzarsi in riferimento alla stabilità geomorfologica dell'area.

Art.6

Planimetria catastale

Planimetria catastale con individuazione dei fogli e delle particelle rientranti nell'area di sedime con individuazione colorimetrica delle opere

Art 7

Progetto definitivo

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e pertanto definisce compiutamente,



in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare attraverso:

1. relazione generale
2. elaborati grafici di progetto
3. relazioni specialistiche: relazione geologica, relazione agrotecnica, relazione agroselvicolturale

Art.8

Relazione generale

La relazione generale del progetto definitivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alla normativa di settore, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, delinea il contesto ambientale, le interazioni degli interventi con le peculiarità ambientali dell'area, le tecniche, le modalità di riduzione degli impatti nonché l'inserimento dell'intervento stesso nel contesto idrogeologico e vegetazionale dei luoghi.

Art.9

Elaborati grafici di progetto

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare, sono redatti nelle opportune scale in relazione alla tipologia di opera o di lavoro e dello sviluppo che sia puntuale o a rete;

a) per gli edifici

- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata dall'intervento;
-
-
-



-
-
-
-
- planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata dall'intervento, delle strade, delle sagome di eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
- planimetria in scala non inferiore a 1:200 in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte a illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade, agli edifici circostanti prima e dopo la realizzazione nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.

La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da mettere a dimora nonché le eventuali superfici da destinare a parcheggio;

- un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze dei singoli piani, dello spessore dei solai e dell'altezza totale dell'edificio; in tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento lungo le sezioni stesse;
- elaborati grafici in scala non inferiore a 1:100 atti a illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali in particolare per quanto riguarda le fondazioni con rappresentazione e predisposizione di presidi atti a intercettare eventuali corpi idrici;
- planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100 in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne
- planimetrie in scala non inferiore a 1:100 in cui è riportata l'ubicazione di tutti i presidi preposti alla raccolta e canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale e/o di deflusso nonché i tracciati principali delle rete di smaltimento fino al recapito finale

Le prescrizioni di cui sopra valgono, con i dovuti adattamenti anche per altre tipologie di opere puntuali quali: sistemazioni di aree, apertura di accessi a strade esistenti, sistemazioni e/o ampliamenti piazzali, platee di stoccaggio, e quanto altro



b) per interventi su manufatti e opere esistenti

- dichiarazione asseverata dal tecnico abilitato firmatario del progetto attestante la completa legittimità delle preesistenze
Per tali interventi, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

Nel caso di **varianti in corso d'opera** di progetti già approvati dall'Ufficio Foreste occorre evidenziare, in apposito elaborato progettuale, le modificazioni rispetto al progetto precedentemente approvato e produrre la documentazione fotografica aggiornata raffigurante le opere in corso di esecuzione.

c) per gli interventi a rete gli elaborati cartografici sono costituiti da:

- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'intervento;
- planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello non inferiore a 1:2000. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte -scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto) allo scopo di determinare l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e delle opere d'arte;
- profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e per le lunghezze con indicazione di tutte le opere d'arte previste
- sezioni trasversali correnti in scala non inferiore a 1:200
Analogo discorso per altre tipologie a rete come le sistemazioni terreni mediante opere di drenaggio, apertura di scoline per la raccolta e la regimazione idrica superficiale.



d) per i siti di cava e di deposito

- planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
- sistemazione e consolidamento dei fronti di scavo con predisposizione di sistemi atti alla raccolta e canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale;
- documentazione progettuale ai sensi della LR 27 marzo 1979 n.12 e ss.mm.ii;

e) per interventi mirati all'utilizzazione e alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura e/o ai fini di una diversa destinazione d'uso

- relazione selvicolturale con descrizione della/e tipologie forestali presenti e di quelle da realizzare in fase esecutiva con valutazione di merito circa la compatibilità della trasformazione in itinere con le esigenze di conservazione della biodiversità, di difesa della stabilità dei terreni e della turbativa del regime delle acque. Quantificazione attraverso apposite indagini dendro-auxometriche della massa legnosa presente da detrarre e/o da abbattere ai fini della successiva predisposizione di eventuale progettazione di compensazione ambientale ai sensi del Decreto legislativo n.227 del 2001 art.4.

L'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vale l'obbligo della compensazione è di 500 mq.

L'area destinata al rimboschimento compensativo deve essere indicata nell'ambito del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura.

Per i lavori da eseguire (rimboschimento e/o miglioramento) il richiedente dovrà presentare un quadro economico della spesa prevista sulla base del prezziario regionale vigente per i lavori agricolo-forestali.



Con specifico atto, il Dirigente dell'Ufficio Foreste valuterà la congruità della spesa ed accettato il quadro economico presentato, stabilirà la necessità di richiedere una cauzione a garanzia e, ne fisserà l'importo caso per caso. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito, mediante fideiussione bancaria. Lo svincolo del deposito cauzionale verrà eseguito successivamente all'adozione di specifico atto dirigenziale da parte del dirigente dell'Ufficio Foreste.

Sono previsti, in caso di realizzazione di rimboschimenti, due depositi cauzionali distinti: uno legato ai lavori di piantagione iniziale (di importo pari ai lavori d'impianto, di cui al computo metrico) ed uno legato alle cure colturali da eseguirsi negli anni successivi (di importo pari ai lavori di cui al computo metrico)

Il primo sarà svincolato successivamente all'esecuzione dei lavori, l'altro in seguito ad un certo periodo di tempo ritenuto sufficiente a garantire il successo del rimboschimento e fissato al momento della richiesta di cauzione.

Contestualmente al taglio e allo svellimento delle ceppaie, delle piante di origine gamica ed agamica, si dovrà assicurare in area con i requisiti di cui al D.Lgs 227 del 18 maggio 2001 in aree prive di vegetazione arborea, su una superficie di almeno 2 volte quella destinata alla trasformazione la realizzazione di un imboscamento/rimboschimento, mediante la piantumazione di essenze arboree autoctone, in numero pari a n.1 pianta ogni 2,25 mq di superficie da imboscire/rimboschire.

Per gli altri elaborati grafici a supporto della tipologia dei lavori in questione si rimanda alle specifiche di cui alla lettera "a"

f) Trasformazione di terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione

- relazione agronomica descrittiva della situazione corrente e delle operazioni colturali da attuare in funzione dell'andamento morfometrico dell'area e della tipologia colturale da impiantare
- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'intervento



- Inquadramento morfo-topografico dell'area di sedime su carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere;
- planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con indicazione dei fogli e delle particelle catastali interessate e ubicazione puntuale delle opere e/o interventi che si intendono eseguire.
- sezioni trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:100 per interventi su pendenze superiori al 10% rappresentative dell'andamento del terreno
- valutazione inerente alla circolazione idrica superficiale attraverso predisposizione e rappresentazione grafica di capofossi e scoline e con individuazione del recapito finale.

Art. 10

Relazione Geologica

La relazione geologica redatta, in funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del contesto geologico è sottoscritta da professionista abilitato ed iscritto al relativo Ordine Professionale.

Essa comprende, sulla base di specifiche valutazioni, rilievi ed indagini geognostiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici e di vulnerabilità delle falde, geomorfologici, litotecnici e fisici, la valutazione del rischio sismico con riferimento alla zonazione sismica agli atti del comune e/o eventuale caratterizzazione sismica del sito nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento del terreno in assenza ed in presenza delle opere.

La relazione geologica deve comporsi di un articolato testo descrittivo, di immagini e cartografie tematiche a corredo.



Il "modello geologico risultante" e le sue caratteristiche devono costituire un imprescindibile elemento di riferimento affinché si possano inquadrare i problemi connessi con la scelta, la progettazione e il dimensionamento degli interventi.

Gli elaborati grafici e descrittivi sono:

- a) Corografia in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione dell'area di intervento;
- b) Carta dei vincoli ordinati e sovraordinati in scala adeguata e con indicazione dell'opera (stralcio della cartografia del PAI);
- c) Carta Geolitologica di dettaglio in scala non inferiore a 1:2.000 con ubicazione delle indagini e le tracce delle sezioni;
- d) Sezioni geolitologiche nella stessa scala della carta geolitologica;
- e) Carta Geomorfologica in scala non inferiore a 1:2.000;
- f) Rapporto tecnico sulle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche eseguite e/o consultate;
- g) Modello Geologico-Tecnico di sintesi del sottosuolo con inserimento dell'opera o intervento in scala non inferiore a 1:500;
- h) Verifiche di stabilità del versante in assenza e presenza delle opere ed in condizioni drenate e non drenate in funzione della litologia e granulometria dei suoli.

Nel caso di opere situate su pendii o in prossimità di versanti naturali o artificiali dovrà esserne verificata la stabilità globale in assenza ed in presenza dell'opera e di eventuali scavi, riporti o interventi di altra natura, necessari alla sua realizzazione.

L'analisi di stabilità dovrà essere eseguita lungo superfici di scorrimento individuate o presunte e lungo linee di massima pendenza, utilizzando la minima profondità della falda ipotizzabile e anche in condizioni dinamiche. Le tracce delle sezioni analizzate dovranno essere riportate sulla carta geomorfologica, carta geologica e carta dell'ubicazione delle indagini e coincidere con il modello geologico-tecnico del sottosuolo.



Gli elaborati delle analisi di stabilità dovranno contenere: la sezione analizzata con l'indicazione delle superfici di scorrimento con precisa indicazione del fattore di sicurezza minimo risultante, i parametri geotecnici utilizzati, la rappresentazione della falda e i tabulati per concio delle superfici di scivolamento analizzate.

Con riferimento ai parametri geotecnici utilizzati nelle verifiche essi dovranno avere specifico riferimento/richiamo nella relazione geologica circa origine, attendibilità, tipologia di prova eseguita e ubicazione relativa rispetto al sito di progetto.

Per versanti con pendenza inferiore a 10° , su specifica dichiarazione del progettista geologo, si può omettere di eseguire la verifica purché la stabilità del sito venga dichiarata dal progettista geologo in modo circostanziato.

Per gli interventi che ricadono in aree a rischio idraulico e/o geomorfologico, di qualsiasi livello così come individuato negli elaborati del PAI delle ADB, la relazione geologica dovrà comprendere uno studio di compatibilità idrogeologica redatto secondo le specifiche normative del relativo Piano di Bacino. Tale studio dovrà chiaramente dimostrare la compatibilità dell'intervento da realizzare o dell'opera di cui si richiede sanatoria con l'assetto geomorfologico del sito, e dimostrare che gli interventi stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio, in accordo a quanto previsto nelle specifiche norme di salvaguardia e con le prescrizioni riguardanti le limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio, allegate ai PAI o PSAI redatti dalle competenti autorità di bacino.

Per gli interventi che ricadono in aree cartografate come *“aree con presenza di rocce potenzialmente contenenti amianto”* dalla mappatura allegata alla DGR del 23 dicembre 2010 n.2118, la relazione geologica dovrà contenere la caratterizzazione geomineralogica dell'area inclusa nella mappatura *de qua* secondo le modalità previste dagli allegati A e B della DGR 29 novembre 2011 n.1743



Art.11

Movimenti terreno RD 16 maggio 1926 art 20-Dichiarazione inizio lavori-

Tutti i soggetti pubblici o privati che intendano effettuare nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico movimenti terreno di modesta rilevanza che non siano diretti alla modifica della destinazione attuale dei terreni possono avvalersi della procedura semplificata prevista dal RD 16 maggio 1926 art 20 -Dichiarazione inizio lavori-.

Di seguito, le tipologie di lavori appartenenti a tale categoria:

a) sistemazioni agrarie e selvicolturali ivi incluse la manutenzione ed il ripristino dei muri di fascia, recinzioni quali:

1. miglioramento pascoli attraverso spietramento, rinettamento, erpicatura, scarificazione, rottura periodica del cotico erboso nonché dissodamento mirato al cambio colturale;
2. decespugliamento terreni per successivo inerbimento e/o rimboschimento su pendenze non superiori al 15%;
3. sistemazione idraulica di terreni coltivati attraverso ripartizione della superficie in fossi di guardia e scoline in terra battuta da pulire periodicamente dai detriti che fisiologicamente tenderanno a colmarli;
4. piantumazioni, rimboschimenti e più in generale ricostituzioni boschive mediante buche senza previa lavorazione andante;

b) opere di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti senza alterazione dell'assetto morfo-topografico dell'opera e dei luoghi su:

1. sistemazioni di piste e strade esistenti con mantenimento dell'andamento planimetrico che non comportino modifiche delle opere medesime o al territorio circostante;
2. opere di sistemazione idraulica o idraulico forestale come ad esempio gabbionate e drenaggi non modificative dell'andamento planimetrico e delle altezze esistenti;



3. aree attrezzate e sentieri esistenti in aree boscate;
4. sostituzione e riparazione di reti tecnologiche che non comportino modifiche del tracciato né apertura di piste di accesso al cantiere;
5. asfaltatura e pavimentazione di piani viabili a fondo naturale previo lieve pareggiamento della superficie con ripristino e/o realizzazione ex novo di canalette in terra battuta per raccolta acqua di scorrimento superficiale e/o di deflusso.

c) scavi, reinterri per:

1. realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili;
2. saggi, sondaggi, e perforazioni per fini geognostici che non richiedano apertura di viabilità di accesso al cantiere;
3. messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o bassa tensione o di altra natura su stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso a condizione che la realizzazione dell'intervento non determini apertura di piste di accesso al cantiere
4. sistemazione di terreni mediante opere di drenaggio (inferiori a 100 mt di lunghezza e 150 cm di profondità), apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale

- d) **recinzioni, cancellate** costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazioni limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento e che non interferiscano in alcun modo con la circolazione idrica superficiale



Art.12

Dichiarazione di inizio attività e documentazione a corredo dell'istanza

La dichiarazione di inizio attività di qualsivoglia movimento terreno *“non diretto alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi”* accompagnata dalla documentazione di cui all'art successivo, in numero 3 copie di cui una in formato digitale è inviata a Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio Via V. Verrastro, 10 85100 Potenza, per i seguiti di competenza. Entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, l'Ufficio qualora ritenga, esaminata la produzione documentale, potrà dettare, con apposito provvedimento tutte le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori ai fini di quanto stabilito dal RDL 30 dicembre 1923 n.3267 art.7.

Il provvedimento con tutte le prescrizioni relative alla modalità di esecuzione delle opere sarà inviato al dichiarante ed al Comune per gli adempimenti di cui al RD 16 maggio 1926 n.1126 art 22

Qualora vengano rilevate difformità tra la documentazione progettuale e le risultanze dell'istruttoria questa Amministrazione provvederà d'ufficio ad avvisare le Autorità competenti per i successivi adempimenti di legge.

Decorsi i 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione competente ne significherà l'autorizzazione stessa.

Art.13

Documentazione a corredo della dichiarazione di inizio lavori

Relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, descrittiva delle opere, delle modalità esecutive delle stesse e degli interventi sul terreno, anche di tipo provvisorio previsti dal progetto.

corografia generale in scala 1:25.000;



stralcio della Cartografia Tecnica Provinciale dei Piani di Bacino approvati, contenente l'esatta ubicazione delle opere da eseguirsi: Carta della Pericolosità e Carta della Suscettività al Dissesto);

planimetria catastale, con indicazione dei mappali interessati dai lavori, al fine di individuare l'esatta ubicazione delle opere e l'eventuale interferenza o vicinanza di un corso d'acqua pubblico e/o recettore morfometrico

planimetria dello stato attuale e di progetto, in scala non inferiore a 1:200;

sezioni longitudinali e trasversali allo stato attuale, di progetto e di raffronto, in scala non inferiore a 1:200, atte ad individuare l'andamento complessivo del terreno.

Punti 3,4,6,7,8,9,10 dell'art.3

Art.14

Sanatorie e condoni edilizi

Per la richiesta in sanatoria delle opere abusive, da inoltrare al Comune territorialmente competente, è previsto il parere, su richiesta dell'interessato ai soli fini del vincolo idrogeologico.

Il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione già realizzata, è subordinata al pagamento di sanzione amministrativa da un minimo di 100 €/decaro ad un massimo di 500€/decaro nella misura più favorevole al trasgressore e/ all'obbligato in solido.

Altresì l'Ufficio preposto, previa verifica documentale, provvederà a mezzo di sopralluogo all'accertamento dell'impatto dell'opera sulle condizioni di stabilità dell'area e dell'assetto geomorfologico. E' facoltà dell'Ufficio competente predisporre, previo pagamento della sanzione di cui sopra:

1. la messa in pristino dello stato dei luoghi e/o rimozione delle opere abusive, qualora vengano riscontrati processi geomorfologici in atto e/o danneggiamenti del reticolo di drenaggio a seguito della realizzazione dell'intervento.



2. Il trasgressore, provvederà nei termini e nelle modalità stabilite dall'Ufficio Foreste e tutela del Territorio, previo provvedimento ingiuntivo, al ripristino dei luoghi. Qualora il trasgressore risulti inadempiente la Regione procederà, per il tramite del Comune territorialmente competente, all'esecuzione delle opere di ripristino ed ingiungerà al contravventore il pagamento della somma relativa alla nota delle spese sostenute per la riparazione del danno o per la rimozione dell'opera abusivamente realizzata.
3. prescrivere, in seno al procedimento di sanatoria, opere accessorie e/o complementari a salvaguardia dell'assetto geostrutturale dell'area la cui realizzazione sarà verificata.
La procedura di presentazione della richiesta in sanatoria, ai soli fini del vincolo idrogeologico, è quella prevista dall'art.3 delle presenti disposizioni secondo la tipologia degli interventi da sanare.

Art.15

Aree protette

Sono sottoposte a vincolo idrogeologico tutte le aree naturali protette ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 art.2 comma 2 e ss.mm.ii e della legge regionale 10 novembre 1998 n. 42 "*Norme in materia forestale*" art 16

Art 16

Proroga autorizzazione

La richiesta di proroga in duplice copia, da parte dell'avente titolo, da presentarsi prima della scadenza dei termini del provvedimento autorizzativo e accompagnata da una descrizione sullo stato delle lavorazioni eseguite dovrà contenere le seguenti specifiche di progetto:



1. **copia provvedimento autorizzativo precedente**
2. **dichiarazione del tecnico progettista** di invariabilità dello stato dei luoghi dal punto di vista idrogeomorfologico rispetto alla data della precedente autorizzazione;
La proroga viene concessa per un periodo non superiore ai quattro anni comprensivi di quelli relativi all'autorizzazione di cui si chiede proroga.

Art 17

Rinnovo autorizzazione

La richiesta di rinnovo, in duplice copia, debitamente motivata è presentata dall'avente titolo corredata da:

1. relazione asseverata del tecnico progettista di conformità dell'area allo strumento urbanistico esistente ed eventualmente alle NTA del PAI dell'AdB territorialmente competente
2. punti 1, 2, dell'art 16

Art 18

Procedimento amministrativo

L'inizio del procedimento amministrativo decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio Foreste; il funzionario istruttore preposto e delegato dal dirigente cura l'istruttoria della pratica esaminando la completezza documentale e progettuale e valutando la necessità di chiedere ulteriore produzione documentale.



Art 19

Tempi del procedimento

Procedimenti di cui agli artt 11, 12 delle presenti disposizioni giorni n.30 al termine dei quali qualora l'Ufficio non abbia fornito prescrizioni per l'esecuzione delle opere il richiedente potrà eseguirli nelle modalità richieste.

Procedimenti di cui all'art 3 delle presenti disposizioni i termini sono fissati in 90 giorni

I termini di cui sopra si intendono relativi alle procedure che non comportino richieste di ulteriore documentazione integrativa, al fine di renderla congruente con quella descritta nei paragrafi precedenti. Tale richiesta interrompe i termini procedurali.

E' altresì facoltà del funzionario istruttore riservarsi di chiedere ulteriori approfondimenti o modifiche progettuali ai fini della salvaguardia idrogeomorfologica dei terreni e dei versanti oggetto di intervento.

Nei casi di cui al paragrafo precedente, viene concesso al tecnico progettista un termine di 30 gg per provvedere all'elaborazione di quanto richiesto, al termine del quale qualora l'interessato non produca quanto richiestogli il procedimento viene considerato concluso e il richiedente rinunciario e ne viene disposta l'archiviazione d'ufficio previo invio della comunicazione al proponente ai sensi della legge 07 agosto 1990 n 241.

Il procedimento comprende una istruttoria tecnica che si concretizza nella formulazione di un verbale istruttorio contenente tutti i dati tecnici e del relativo provvedimento autorizzativo corredato di tutte le prescrizioni di rito.

Il provvedimento deve indicare in maniera esplicita il termine della sua validità che di regola non può essere superiore a tre anni ad eccezione di particolari situazioni che per specifiche peculiarità necessitano di tempi motivatamente diversi.

Il provvedimento nei tempi riportati in premessa viene inviato al Comune e all'avente titolo nonché agli Organi preposti alla vigilanza del territorio puntualizzando che tale autorizzazione rilasciata ai sensi del R.D.L 30 dicembre 1923 n.3267 rende salvi tutti i diritti e le competenze spettanti ad altre Amministrazioni



Art 20

Normativa di riferimento

RDL 30 dicembre 1923 n.3267

RD 16 maggio 1926 n.1126

Prescrizioni di Massima e polizia Forestale provincia di Potenza

LR 27 marzo 1979 n.12 *"La coltivazione di cave e torbiere nel territorio"*

L.N 28 gennaio 1985 n.47 *"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia Sanzioni amministrative e penali"*

L.R. 28 giugno 1994 n. 28 *"Individuazione, classificazione, istituzione tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata"*

L.R. 10 novembre 1998 n.42 *"Norme in materia forestale"*

L.R. 12 novembre 2004 n.18 *"Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi"*

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*

Decreto legislativo 12 aprile 2006 n 163 *Codice degli appalti pubblici*

DD.GG.RR. del 23 dicembre 2010 n. 2118 *"Mappatura e caratterizzazione delle aree del territorio regionale con presenza di litologie potenzialmente contenenti amianto: primi indirizzi per la mitigazione del rischio di esposizione alle fibre aereodisperse"* e 29 novembre 2011 n.1743

"Approvazione dei criteri per l'autorizzazione di attività interferenti con suolo e sottosuolo nelle aree con presenza di rocce potenzialmente contenenti amianto e per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle suddette aree e degli inerti estratti dagli alvei fluviali"

DPR 5 ottobre 2010 n. 207 *Regolamento di esecuzione opere pubbliche*